

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
INTELLIGENZA E INNOVAZIONE PER IL FUTURO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Pino Puglisi

Sede Legale Via Bravetta, 336 – 00164 Roma Tel.+fax 0666153848 – 0666169329

XII Municipio - Cod. Mecc. RMIC8FX00A - C.F. 97714270580 - Codice Univoco: UFDUXJ

PEO: rmic8fx00a@istruzione.it, PEC: rmic8fx00a@pec.istruzione.it

**A tutto il personale dell'istituto scolastico
Ai genitori/tutori degli alunni dell'istituto scolastico**

AVVISO N. 57 - A.S. 2024/2025

Oggetto: Vigilanza e intervento su assolvimento obbligo di istruzione - Nuovo quadro normativo

L'obbligo di istruzione riguarda i **minori di età compresa tra i sei e i sedici anni**. Con l'approvazione della Legge n. 159 del 13/11/2023 di conversione del cosiddetto "**Decreto Caivano**" (D.L. n. 123/2023), sono stati introdotti strumenti più incisivi per contrastare la dispersione scolastica.

In particolare, nel nuovo articolo 570-ter del Codice penale, sono state introdotte delle **sanzioni penali** per i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che non garantiscono l'**adempimento dell'obbligo scolastico** dei figli.

Nello specifico, il "Decreto Caivano" (D.L. n. 123/2023) va a modificare il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedendo due fattispecie di mancato adempimento:

- **Mancata iscrizione** -> minore che pur essendo obbligato a frequentare non risulta iscritto a nessuna scuola;
- **elusione dell'obbligo di istruzione** -> minore che senza giustificati motivi
 - risulta assente da più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, oppure
 - non ha frequentato almeno 1/4 del monte ore annuale personalizzato.

La normativa assegna ai dirigenti scolastici il compito di vigilare sulla regolare frequenza degli studenti e di segnalare tempestivamente eventuali casi di inadempienza. Ai sensi

dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), il **dirigente scolastico** è tenuto a verificare se vi siano studenti soggetti all'obbligo di istruzione che non frequentano la scuola. In tali casi, deve contattare i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) per informarli della situazione.

Se lo studente non riprende a frequentare entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico deve **segnalare** il caso al **Sindaco del Comune di residenza** del minore entro i successivi sette giorni. Il Sindaco (o un ufficio/struttura da lui delegato) provvede quindi a inviare un'ammonizione al responsabile del minore, invitandolo a rispettare gli obblighi di legge. Nel caso di Roma Capitale, questa attività è svolta dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Se, trascorsa una settimana dall'ammonizione, il responsabile del minore non giustifica l'assenza, non dimostra di aver garantito diversamente l'istruzione o non riporta il minore a scuola, il Sindaco (o l'ufficio delegato) procede a **denunciare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario**.

In base all'articolo 570-ter, comma 2, del Codice Penale, come modificato dal Decreto Caivano, il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che non assolve il dovere di garantire l'istruzione del minore è punibile con la reclusione fino a un anno.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Lunari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)